

COOPERATIVA S.P.A.**TITOLO I****DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA****Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

È costituita con sede nel comune di Piossasco la Società cooperativa denominata "Cooperativa Automobilisti Italiani per Azioni" abbreviabile in "CAIPA S.c.p.a."

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II**SCOPO - OGGETTO****Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa, ispirandosi ed applicando i principi di mutualità, sostenibilità e responsabilità sociale, in coerenza con la missione prevista dallo statuto, intende perseguire i seguenti scopi:

- i. Offrire ai propri soci la possibilità di accedere all'acquisto e al noleggio di beni e alla fruizione di servizi connessi al mondo della mobilità, provenienti da accordi e convenzioni che la medesima cooperativa stipulerà con operatori del settore;
- ii. Sviluppare e rendere concreto il dettame previsto dall'art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, in forza del quale "Ogni individuo ha il diritto alla libertà di movimento";
- iii. Sviluppare e rafforzare concetti ed opportunità tese a garantire l'equilibrio tra apparentemente opposte esigenze: da una parte, la libertà di circolazione riconducibile all'art. 16 Cost. e dall'altra il diritto a un ambiente salubre, ricavato dall'interpretazione congiunta degli artt. 9 e 32 Cost e dei dettami costituzionali in tema di diritto alla mobilità;
- iv. Sviluppare ed incentivare, in quanto conforme ai principi ispiratori della cooperativa, il noleggio auto, in quanto strumentale a garantire maggiore diritto alla mobilità, lo svecchiamento del parco auto, la competitività delle piccole medio imprese e dei professionisti, nonché il temperamento con le esigenze ambientali;
- v. Sviluppare iniziative tese agli scopi di cui sopra, attraverso partecipazioni societarie, specifici accordi e convenzioni;
- vi. Porre in essere strumenti per migliorare l'adeguatezza e la sicurezza dei mezzi di circolazione, tali da favorire l'utilizzo di un parco auto meno vetusto e più attento all'ambiente, senza però sacrificare la libera iniziativa economica privata;
- vii. Favorire l'accesso ai soci di prodotti e servizi convenienti, sicuri, conformi alle norme di legge, concorrenziali ed al più alto stato della tecnica ed adatti al loro benessere, a condizioni migliori rispetto a quelle praticate nel mercato.
- viii. Favorire il diritto alla mobilità delle piccole e medie imprese e dei liberi professionisti.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, la Cooperativa si propone di

realizzare le seguenti attività:

1. ingresso nella compagine sociale di un primario gruppo specializzato nel noleggio a lungo termine di autoveicoli;
2. stringere accordi, convenzioni, alleanze, partnership, con primario gruppo specializzato nel noleggio a lungo termine di autoveicoli;
3. ottenimento di condizioni di maggior favore e maggiormente concorrenziale in tema di noleggio di autovetture;
4. ottenimento di convenzioni e vantaggi relativi a servizi accessori, quali ad esempio assicurativi o relativi alla manutenzione o al soccorso stradale;
5. la promozione e la realizzazione di iniziative specifiche che favoriscano l'informazione alla mobilità sostenibile;
6. il sostegno ad iniziative volte a rendere le città e gli insediamenti urbani sostenibili con il diritto alla mobilità ed all'iniziativa economica privata.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e all'espletamento dell'oggetto sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, come ad esempio, per sola indicazione esemplificativa:

- acquisire interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese;
- costituire società di qualsiasi tipo, comprese società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperative ai sensi di legge;
- emissione di strumenti finanziari o altri titoli in favore di soci finanziatori ed altri sottoscrittori di titoli di debito
- partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.;
- contrarre mutui ipotecari passivi, acquisire beni in leasing, concedere garanzie reali o personali avalli cambiari e fidejussioni;
- dare adesione ad altri enti ed organismi economici, anche se a responsabilità sussidiaria o multipla e anche con scopi consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative, mutualistiche, di promozione cooperativa; consorziarsi, anche senza creazione di uffici con attività esterna, ad altre imprese o Cooperative di consumatori per il coordinamento delle attività comuni; mettere a disposizione di altre Cooperative di consumatori, anche assumendo incarico o funzione di loro commissionaria, le proprie capacità ed attrezzature di approvvigionamento e acquisto, partecipare alla temporanea gestione di attività di altre Cooperative; affidare, qualora si renda necessario, la gestione parziale o totale delle proprie attività ad altre Cooperative;
- prestare servizi accessori alle attività di cui sopra nei confronti dei soci o di terzi.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, opera prevalentemente nei confronti dei soci.

Fermo restando quanto sopra, la Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di soggetti diversi dai soci.

La Cooperativa potrà operare anche indirettamente (con "scambio mutualistico indiretto" o "scambio mutualistico mediato"), avvalendosi in questo caso dei beni e servizi erogati dalle società controllate o partecipate o comunque attraverso soggetti nei confronti dei quali sia possibile un efficace controllo delle modalità di erogazione e realizzazione di un servizio mutualistico più ampio, con i quali stabilire apposite convenzioni finalizzate ad erogare ai soci beni o servizi da ricondurre allo scambio mutualistico della Cooperativa.

La Cooperativa si propone, pertanto, di realizzare servizi accessori e complementari, in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze dei soci.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di nuovi soci cooperatori coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, beneficiando del vantaggio mutualistico connesso allo scopo della società cooperativa, ed in particolare coloro che siano titolari, in qualità di utilizzatori, di un rapporto contrattuale avente ad oggetto il noleggio con o senza conducente di autoveicoli di ogni gene-re, anche commerciali, e altri veicoli compresi taxi da piazza, natanti e velivoli, la fornitura di auto sostitutive, il noleggio a lungo termine di auto pubblicitarie con varie formule e modalità, la vendita e servizi extra come pacchetti Vip e Kilometri extra.

Possono essere soci cooperatori sia le persone fisiche che le persone giuridiche o altri enti.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino, direttamente o indirettamente, imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

I soci cooperatori potranno svolgere attività lavorativa alle dipendenze della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di

legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, formalizzata anche mediante procedure telematiche, quali a titolo esemplificativo c.d. point and click o altro analogo strumento, il tutto come disciplinato in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione. La domanda dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 39 e 40 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;
- g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio cooperatore)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto per il socio finanziatore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata, PEC o altro strumento predisposto dalla società, anche mediante procedure telematiche quali a titolo esemplificativo c.d. point and click o altro analogo strumento, il tutto come disciplinato in apposito regolamento approvato dai soci della cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata o altro strumento, anche telematico, predisposto dalla società e disciplinato in apposito regolamento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'Arbitro Unico.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;
c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro dieci giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con la Cooperativa, ovvero sia in qualsiasi modo collegato con imprese che svolgono la propria attività in concorrenza con la Cooperativa o con le imprese con le quali la cooperativa ha sottoscritto o intrattiene accordi, contratti o convenzioni per la collaborazione o per lo scambio commerciale in materia di servizi di noleggio con o senza conducente di autoveicoli di ogni genere e servizi connessi;

e) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, causi significativi ed ingiusti danni materiali o d'immagine alla società, ovvero fomenti dissidi o disordini tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali.

f) risulti inadempiente nei confronti di terzi con i quali abbia stipulato contratti in convenzione con la Cooperativa e non provveda a regolarizzare direttamente le eventuali posizioni debitorie entro trenta giorni dalla richiesta del terzo. Si considera inadempimento tale da giustificare l'esclusione del socio la sua mancata ottemperanza a richieste provenienti da terzi nei cui confronti la Cooperativa abbia assunto obbligazioni nell'interesse del socio.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Arbitro Unico ai sensi del presente Statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio cooperatore)

Salvo quanto previsto per il socio finanziatore, in caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare, qualora ne facciano richiesta, nella partecipazione del socio

deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerti i requisiti. In mancanza si provvede alla liquidazione.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 14.

Art. 13 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente del valore nominale delle azioni interamente liberate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio ovvero dovute dalla Cooperativa a terzi in ragione di obbligazioni del socio stesso derivanti da contratti stipulati in convenzione, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma tre, del codice civile.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio di tale esercizio; decorso tale termine, il credito diviene esigibile. È fatta salva la facoltà per la società di rimborsare anticipatamente le azioni del socio receduto o escluso, prima della chiusura dell'esercizio in corso, sulla base del loro valore nominale eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, il tutto in base alla situazione patrimoniale della società aggiornata al termine del mese in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio, salvi eventuali conguagli da effettuarsi successivamente in base alle risultanze e successivamente all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso al momento del recesso o dell'esclusione.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Strumenti finanziari)

Fermo restando le disposizioni di cui ai titoli III e IV del presente statuto, la Cooperativa può emettere, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

Art. 16 (Soci finanziatori)

La Cooperativa può emettere azioni lucrative da attribuire a soci finanziatori, dotati dei diritti patrimoniali e amministrativi di cui al presente statuto, ma senza diritto alla fruizione della prestazione mutualistica.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni lucrative, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in caso di delibera di emissione delle azioni lucrative, determina:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) i criteri per l'offerta in opzione delle azioni lucrative, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Limitatamente ad un socio finanziatore l'ammissione può avvenire anche singolarmente ai sensi dell'articolo 2528 c.c., anche in difetto di delibera assembleare di aumento del capitale sociale.

Ai possessori delle azioni lucrative spetta una remunerazione in proporzione al capitale sociale posseduto salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

I possessori di azioni lucrative sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 17 (Diritto di voto e assemblea speciale)

Ai possessori di azioni lucrative spetta il diritto di voto nell'assemblea generale, in ragione di un voto per ciascun socio indipendentemente dal numero di azioni e dal capitale posseduto. Il diritto di voto ai soci finanziatori nell'assemblea generale è attribuito nei limiti di un quinto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea; detto diritto viene esercitato secondo le modalità infra previste in tema di assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti dei soci finanziatori devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria dei soci finanziatori. All'assemblea speciale si applicano le disposizioni in tema di assemblea straordinaria delle società per azioni, fermo il diritto di voto per teste e non in proporzione al capitale posseduto.

Art. 18 (Recesso)

Fermi i casi di recesso previsti dalla legge e dallo statuto, ai soci detentori di azioni lucrative spetta inoltre il diritto di recesso c.d. ad nutum dalla società, senza obbligo di motivazione, ma con obbligo di preavviso come infra precisato.

Il diritto di recesso può essere esercitato dai soci finanziatori, in tutti i casi in cui esso è possibile, per tutte o parte delle azioni possedute, ed è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile.

La comunicazione di recesso dovrà contenere l'indicazione delle generalità del socio, delle azioni per cui esso è esercitato, e se necessario dei motivi, e dovrà essere inviata all'indirizzo della società, mediante raccomandata, PEC o altro strumento predisposto dalla società, anche mediante procedure telematiche quali a titolo esemplificativo c.d. point and click o altro analogo strumento, il tutto come disciplinato in apposito regolamento approvato dai soci della cooperativa.

Nel caso in cui le azioni lucrative fossero state sottoscritte in ragione di convenzioni con soggetti terzi alla cooperativa, il diritto al rimborso, anche parziale, potrà essere limitato e condizionato dagli obblighi assunti dal socio nei confronti del terzo ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Il diritto di recesso ad nutum potrà essere esercitato con riferimento ad una partecipazione massima di nominali euro 10.000,00 (diecimila) per ciascun anno solare, salvo diversa delibera motivata del consiglio di amministrazione.

In caso di esercizio di tale diritto, il recesso ad nutum avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la relativa comunicazione è pervenuta alla società, e le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso saranno rimborsate in rate mensili di pari importo ripartite in base al numero di mesi residui dell'anno solare in corso nel momento in cui il recesso diverrà efficace. Il rimborso avrà luogo entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la comunicazione del recesso è pervenuta alla società.

Art. 19 (Emissione obbligazioni)

La Cooperativa può emettere prestiti obbligazionari ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile. I titoli obbligazionari possono essere al portatore o nominativi. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nella forma di cui all'articolo 2410 c.c., l'emissione di obbligazioni per somma complessivamente non superiore al doppio del capitale sociale e delle riserve indivisibili risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio. Tale limite non opera se il prestito obbligazionario è garantito da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi, oppure se le obbligazioni sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In questo secondo caso, chi trasferisce le obbligazioni risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Gli obbligazionisti nominano un rappresentante comune. All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2415 del codice civile e quelle di cui all'articolo 29 del presente statuto sull'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00 euro) ciascuna. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00 euro) ciascuna;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né

essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'Arbitro Unico.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o strumenti

finanziari.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato per il controllo sulla gestione.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- b) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- c) procede alla nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- e) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto;
- f) approva gli eventuali regolamenti interni;
- g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione può, in alternativa, essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa ancora, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Comitato per il controllo sulla gestione o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci finanziatori è attribuito un massimo del 20% dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Al socio finanziatore spetta un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

In caso di presenza di soci finanziatori, per il calcolo dei voti si seguirà il seguente procedimento.

Nel corso dell'assemblea la votazione avviene come segue:

1) in primo luogo da parte dei soci finanziatori; all'insieme dei soci finanziatori presenti in assemblea è attribuito un risultato complessivo della votazione variabile, pari ad un massimo del 20% dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati, e determinato tenendo conto del rapporto tra soci finanziatori presenti e soci finanziatori iscritti nel libro soci (ad esempio, se sono presenti in assemblea 50 soci finanziatori su 100 iscritti, ad essi sarà attribuito un risultato complessivo della votazione pari al 10%);

2) all'esito della votazione dei soci finanziatori, l'esito ottenuto è applicato al risultato massimo come sopra determinato (nell'esempio di cui sopra, se dei 50 soci intervenuti 25 sono favorevoli e 25 sono contrari, il risultato sarà del 5% favorevole e del 5% contrario);

3) successivamente si procede alla votazione da parte dei soci cooperatori; all'insieme dei soci cooperatori presenti in assemblea è attribuito un risultato complessivo della votazione variabile, pari ad un minimo dell'80% dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati, e determinato dalla differenza tra il 100% dei voti ed il risultato complessivo come sopra attribuito ai soci finanziatori;

2) all'esito della votazione dei soci cooperatori, l'esito ottenuto è applicato al risultato minimo come sopra determinato.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto

verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, e che non sia Amministratore o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di dieci soci.

La rappresentanza dei soci finanziatori è regolata dalle norme in materia di società per azioni.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Sistema monistico)

1. L'amministrazione della società effettuata, ai sensi dell'articolo 2409-sexiesdecies del codice civile, secondo il sistema monistico, spetta al consiglio di amministrazione.

Art. 31 (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci e composto da un massimo di 15 (quindici) membri, che, per almeno un terzo, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, comma 1, del codice civile.

2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

3. Gli amministratori possono essere scelti tra le persone giuridiche od enti diversi dalle persone fisiche. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione.

4. La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

5. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione.

6. Gli amministratori sono rieleggibili.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

8. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

9. Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, che potrà essere costituita anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

10. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del comitato per il controllo della gestione. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 32 (Adunanza e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal comitato per il controllo sulla gestione.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione

nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art. 33 (poteri del consiglio di amministrazione)

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 34 (Presidente, comitato esecutivo, amministratori delegati)

1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

4. A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

Art. 35 (Rappresentanza sociale)

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione e comunque per tutti quelli (anche se artificiosamente frazionati ma che complessivamente siano) di valore superiore a euro 250.000,00 (euro duecentocinquanta mila e centesimi zero) occorre la firma congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e di un altro membro del consiglio di amministrazione oppure, in caso di assenza o impedimento del presidente, di due membri del consiglio di amministrazione, unicamente ai quali, sotto propria responsabilità nei confronti della società ma senza che nulla in merito sia opponibile ai terzi, spetterà anche di dichiarare ai terzi stessi la sussistenza del loro potere di rappresentanza a causa dell'assenza o dell'impedimento del presidente del consiglio di amministrazione.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

Art. 36 (Comitato per il controllo sulla gestione)

1. Al consiglio di amministrazione (fatta eccezione per la prima nomina che compete all'assemblea) compete la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione:

- non devono essere amministratori delegati o membri del comitato esecutivo;

- non devono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate;

- devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2409-octiesdecies, commi 3 e 4, e dell'articolo 2409 septiesdecies, comma 2.

3. Il comitato per il controllo sulla gestione, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del comitato stesso e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

4. Per la validità delle deliberazioni del comitato si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti il membro astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

5. Il comitato per il controllo sulla gestione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del comitato stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

6. Le adunanze del comitato per il controllo sulla gestione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del comitato per il controllo sulla gestione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta dei membri del comitato, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso il comitato per il controllo sulla gestione lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dal comitato medesimo.

Art. 37 (Azione di responsabilità)

L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

Art. 38 (Controllo contabile)

Non possono essere incaricati del controllo contabile, e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409 - quinquies codice civile.

Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato direttamente dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Torino il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui questo non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

L'arbitro procederà in via rituale e secondo diritto.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci finanziatori, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Visto per inserzione e deposito.

Piovasco li, ventisei luglio duemilaventuno.

F.TI: Enrico SAVIA
Fabio SAVIA
Maria BULFARO
Andrea AGLI'
LIUT Fulvio
Marco TEI
Simone REBOLA
Paola DEL FANTE
Federico OCCELLI Notaio

Copia conforme all'originale formata e sottoscritta a norma di legge.
Impiega numero pagine 32 (trentadue)
Pinerolo, li 27 luglio 2021